

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Breve commento delle principali disposizioni

14/01/2021

Sommario

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi(Art.1, c.1051-1063)	3
Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e per le attività di innovazione tecnologica (Art.1, c.1064, lett.a)-h))	7
Credito d'imposta formazione 4.0 (Art.1, c.1064, lett.i) ed l)	9
Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' (Art.1, c.1066)	10
Risorse per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Next Generation EU-Italia) (Art.1, c.1068-1074)	10
Nuova Sabatini (Art.1, c.95-96)	10

Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi(Art.1, c.1051-1063)

Premessa

L'articolo 1, commi 1051-1063, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, potenzia e diversifica le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Esclusioni dall'agevolazione

Sono escluse dall'agevolazione :

-le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge

fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Misura del credito d'imposta

a) Investimenti aventi a oggetto beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

b) Investimenti aventi a oggetto beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% del costo per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

c) Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018 :

- 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

d) Investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

- 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'art.110, c.1, lett.b) del Tuir;

La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La misura del credito d'imposta, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

e) Investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

- 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'art.110, c.1, lett.b) del Tuir, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La misura del credito d'imposta, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 (beni strumentali materiali e immateriali diversi) e 1055 ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (ai sensi del comma 1062) per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 (beni strumentali nuovi dell'allegato A alla legge di bilancio per il 2017 e beni compresi nell'allegato B alla legge di bilancio 2017).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 (beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A della legge di bilancio 2017 e beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B della legge di bilancio 2017), ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Se l'interconnessione di beni di cui al comma 1062 (interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura) avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Finanziamento della misura

Agli oneri derivanti dall'attuazione del credito di imposta si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu-Italia (art.1, c. 1065).

Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e per le attività di innovazione tecnologica (Art.1, c.1064, lett.a)-h))

L'articolo 1, comma 1064, lettere da a) ad h), proroga fino all'anno 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l'ambito applicativo.

Il credito d'imposta viene prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Tipologie di imprese che possono accedere al beneficio

Il beneficio è fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa**.

Percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta

a) **Per le attività di ricerca e sviluppo**, esso è riconosciuto in misura pari al **20 per cento** – anziché del precedente 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di **4 milioni** – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi¹;

b) **Per le attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento** – anziché del precedente 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni** di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

¹ Si ricorda che l'articolo 244 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017), ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli **eventi sismici** degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria)

c) **Per le attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché di 1,5 milioni di euro - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

d) **Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi².

Finanziamento della misura

Agli oneri derivanti dall'attuazione del credito di imposta si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu-Italia (art.1, c. 1065).

² In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato [Decreto del MISE 26 maggio 2020](#), cd. "Decreto Transizione 4.0", che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta

Credito d'imposta formazione 4.0 (Art.1, c.1064, lett.i) ed I)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Viene inoltre chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Finanziamento della misura

Agli oneri derivanti dall'attuazione del credito di imposta si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu-Italia (art.1, c. 1065).

Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle Università' (Art.1, c.1066)

Si incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari, al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0.

Risorse per investimenti ad alto contenuto tecnologico (Next Generation EU-Italia) (Art.1, c.1068-1074)

L'articolo 1, c.1068-1074, prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation Eu - Italia (Fondo istituito dall'articolo 1, c.1037), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate al sostegno degli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva di ciascun investimento.

Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).

Nuova Sabatini (Art.1, c.95-96)

Il comma 95 dell'art.1 interviene sulla "Nuova Sabatini", misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Viene disposto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Il comma 96 rifinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 95, di 370 milioni di euro per l'anno 2021.